



## APPROFONDIMENTO

# La procedura amichevole ex art. 25 del Modello OCSE: le statistiche per Paese<sup>(\*)</sup>

di Piergiorgio Valente

A partire dal gennaio 2007, come disposto dal Comitato Fiscale dell'OCSE, ciascun Paese membro dell'OCSE è tenuto a presentare un report annuale contenente informazioni statistiche riguardanti le procedure amichevoli in corso. Tale report deve essere predisposto in base ad uno specifico schema a colonne, strutturato in modo tale da tenere conto, tra gli altri, dell'anno di inizio della procedura amichevole nonché del numero dei casi iniziati, in corso e conclusi durante ciascun reporting period.

### 1. Premessa

Il presente articolo riporta un'analisi delle statistiche annuali relative alle procedure amichevoli in corso sia nei Paesi membri dell'OCSE, sia nei Paesi non membri, che aderiscono a fornire le statistiche in commento, rese pubbliche dall'OCSE al fine di migliorare la velocità di elaborazione e completamento e di accrescere la trasparenza delle predette procedure<sup>1</sup>.

<sup>(\*)</sup> L'articolo è parte di un più ampio contributo pubblicato sul volume di P. Valente, *Manuale del Transfer Pricing*, Milano, IPSOA, 2012.

<sup>1</sup> Si veda la *press release* dell'OCSE "Dispute Resolution: OECD Releases 2010 Country Statistics on Mutual Agreement Procedure" pubblicata in data 8 dicembre 2011, al link [http://www.oec.d.org/document/9/0,3746,en\\_2649\\_37989739\\_48558537\\_1\\_1\\_1\\_1,00.html](http://www.oec.d.org/document/9/0,3746,en_2649_37989739_48558537_1_1_1_1,00.html).

### 2. Disciplina di riferimento

L'art. 25 del Modello OCSE<sup>2</sup> istituisce la c.d. "procedura amichevole" (*Mutual Agreement Procedure*) che consente alle autorità fiscali competenti dei due Stati contraenti di risolvere le problematiche che derivano dall'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. In particolare, il predetto articolo fornisce gli strumenti al fine di risolvere, nel contesto dell'applicazione di normative sul *transfer pricing*, problemi non solo di doppia imposizione giuridica ma anche quelli di doppia imposizione economica<sup>3</sup>.

Pertanto, gli aggiustamenti reciproci, che sono effettuati in forza dell'art. 9, par. 2 del Modello OCSE (relativo ai redditi delle imprese c.d. "associate"), rientrano nell'ambito di applicazione della procedura amichevole.

Occorre rilevare che la predetta procedura ha natura "**speciale**" in quanto non è prevista dall'ordinamento interno<sup>4</sup>: essa permette ai contribuenti di evitare la presentazione di un ricorso

<sup>2</sup> Per approfondimenti si veda per tutti P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, Milano, 2012, pagg. 855 e seguenti; A. Miraulo, *Doppia imposizione internazionale*, Milano, 1990, pag. 178; S. Mayr, *La procedura amichevole nei trattati contro la doppia imposizione*, in "Boll. Trib." n. 15-16/1981, pag. 1154; D. Consalvo, *L'efficacia degli accordi conclusi a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi*, in "Boll. Trib." n. 18/1993, pag. 1354.

<sup>3</sup> Cfr. S. Mattia, *Risoluzione di conflitti in materia di transfer pricing*, in "Commercio Internazionale" n. 22/2009, pag. 33.

<sup>4</sup> Così il paragrafo 7 del Commentario all'art. 25.

in ciascuno degli Stati contraenti, secondo le procedure ordinarie interne, nei casi di errata applicazione delle suddette convenzioni in uno o in entrambi gli Stati.

Al fine di attivare la procedura, il contribuente deve verificare che le misure intraprese da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino una forma di tassazione non conforme alle disposizioni convenzionali.

Affinché sia ammissibile, il ricorso deve essere presentato alle autorità competenti dello Stato di residenza del contribuente entro tre anni (par. 1, art. 25, Modello OCSE). Né il Modello OCSE né il Commentario hanno delineato alcuna procedura formale per la presentazione di tali ricorsi, ma le autorità competenti possono stabilire speciali procedure che esse stesse considerano adeguate.

Il paragrafo 8 del Commentario OCSE all'art. 25 precisa che la procedura amichevole trova applicazione nel caso in cui le pretese impositive determinano una **doppia imposizione** che la convenzione si propone di evitare; tra le fattispecie più comuni riportate dal Commentario si rilevano le seguenti (par. 8, 9, 10 e 11 del Commentario OCSE):

- problematiche relative all'attribuzione ad una **stabile organizzazione** di una parte delle spese generali amministrative di direzione sostenute dall'impresa (cfr. art. 7, par. 3, del Modello OCSE);
- tassazione nello Stato del soggetto erogante della parte in eccesso di **interessi e royalties** ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 11, par. 6, del Modello OCSE, nel caso vi sia una speciale relazione fra il soggetto erogante e il beneficiario effettivo;
- casi in cui la mancanza di informazioni relativamente all'effettiva situazione di un contribuente ha determinato un'errata applicazione della convenzione, specialmente con riferimento alla determinazione della **residenza** (cfr. art. 4, par. 2, Modello OCSE), l'esistenza di una **stabile organizzazione** (art. 5), o la **natura temporanea dell'attività** resa da un **lavoratore dipendente** (art. 15, par. 2).

La procedura amichevole in parola è inoltre applicabile nel caso di persone, nazionali di uno Stato contraente, ma residenti dell'altro Stato, che sono assoggettate a tassazione nello Stato di residenza in modo discriminante ai sensi dell'art. 24 del Modello OCSE<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Paragrafo 11 del Commentario.

Relativamente all'*iter* procedurale, si rilevano **due distinti livelli**. In base all'art. 25, par. 1, la procedura si attiva con la **proposizione del ricorso** da parte del contribuente ed opera essenzialmente a livello di trattative tra il contribuente e le autorità competenti del suo Stato di residenza. L'autorità competente, a sua volta, è tenuta a verificare la fondatezza del ricorso e, nel caso in cui appare fondato, assume i necessari provvedimenti.

La seconda fase della procedura comporta che le autorità fiscali dello Stato di residenza del contribuente **contattino le autorità fiscali dell'altro Stato**, e da questo momento, la procedura verrà condotta a livello dei due Stati. In base al par. 2 del predetto art. 25, sussiste un **obbligo di negoziazione**; tuttavia, l'unico dovere delle autorità fiscali competenti è di profondere i propri migliori sforzi senza l'obbligo di giungere ad una soluzione in ordine alla doppia imposizione.

A tale proposito occorre evidenziare che le procedure amichevoli che risolvono problematiche generali di interpretazione o applicazione dei trattati sono vincolanti per le amministrazioni fino a quando le autorità fiscali non concordino nel modificare o rescindere tale accordo. Inoltre, ai sensi del par. 3 dell'art. 25 del Modello OCSE, le autorità competenti degli Stati contraenti possono risolvere, mediante procedura amichevole, problematiche relative all'applicazione e all'interpretazione del trattato e possono altresì consultarsi reciprocamente al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla convenzione. In particolare, le predette autorità fiscali possono:

- completare o chiarire una definizione contenuta in una convenzione;
- risolvere ogni problematica che derivi dall'applicazione di un nuovo sistema di tassazione, nel caso in cui le norme di uno Stato siano state modificate, senza compromettere l'applicazione del trattato o avere effetto sulle clausole sostanziali del trattato.

In aggiunta, l'art. 25, par. 4, del Modello OCSE consente alle autorità fiscali competenti di comunicare tra loro, senza agire attraverso i canali diplomatici, avvalendosi, se è il caso, anche di una commissione nominata congiuntamente e specificamente allo scopo.

La versione del 2008 del Modello OCSE introduce considerevoli modifiche all'art. 25 e relativo Commentario, il cui obiettivo è di rendere effettiva la procedura di accordo reciproco, non og-

getto di un obbligo specifico nella versione del 2005.

Le modifiche al testo dell'art. 25 ne prevedono l'integrazione mediante l'inserimento, subito dopo il par. 4, di un nuovo paragrafo (par. 5), il quale contempla la facoltà di sottoporre a procedura arbitrale il caso non risolto in via amichevole<sup>6</sup>.

Le modifiche al Commentario all'art. 25 hanno ampia portata. Esse prevedono che nel caso in cui le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo ai sensi del par. 2<sup>7</sup> entro due anni dalla sottoposizione del caso all'auto-

<sup>6</sup> Il testo integrale in lingua inglese del paragrafo 5 dell'art. 25 è il seguente:

"5. Where,

a) *under paragraph 1, a person has presented a case to the competent authority of a Contracting State on the basis that the actions of one or both of the Contracting States have resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, and*

b) *the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to paragraph 2 within two years from the presentation of the case to the competent authority of the other Contracting State, any unresolved issues arising from the case shall be submitted to arbitration if the person so requests. These unresolved issues shall not, however, be submitted to arbitration if a decision on these issues has already been rendered by a court or administrative tribunal of either State. Unless a person directly affected by the case does not accept the mutual agreement that implements the arbitration decision, that decision shall be binding on both Contracting States and shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of these States. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this paragraph<sup>1</sup>.*

1. *In some States, national law, policy or administrative considerations may not allow or justify the type of dispute resolution envisaged under this paragraph. In addition, some States may only wish to include this paragraph in treaties with certain States. For these reasons, the paragraph should only be included in the Convention where each State concludes that it would be appropriate to do so based on the factors described in paragraph 47 of the Commentary on the paragraph. As mentioned in paragraph 54 of that Commentary, however, other States may be able to agree to remove from the paragraph the condition that issues may not be submitted to arbitration if a decision on these issues has already been rendered by one of their courts or administrative tribunals<sup>2</sup>.*

<sup>7</sup> Il paragrafo 2 dell'art. 25 prevede:

"L'autorità competente, se il ricorso appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

Ogni accordo sarà applicato nonostante qualsiasi limitazione di tempo previsto dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti".

rità competente, la questione deve essere risolta mediante ricorso alla procedura arbitrale. Tale procedura, inoltre, prescinde da un'eventuale previa autorizzazione da parte delle autorità competenti: in presenza del requisito procedurale temporale, ogni questione non risolta, la quale impedisce il raggiungimento dell'accordo tra le autorità competenti, deve essere sottoposta a procedura arbitrale.

Il nuovo par. 5 dell'art. 25 introduce un meccanismo che permette al contribuente di richiedere la procedura arbitrale:

- per la risoluzione delle **questioni** che hanno **impedito** alle autorità competenti di **raggiungere un accordo**;
- **entro due anni** dalla sottoposizione del caso.

Tale procedura è parte integrante della procedura di accordo reciproco e non costituisce meccanismo alternativo per la risoluzione delle controversie che insorgono ai sensi della convenzione applicabile.

I paragrafi 63 e ss. del Commentario all'art. 25 sono di nuova introduzione e contengono il commento al nuovo par. 5 dell'art. 25. Tra essi, alcuni sono particolarmente significativi.

Secondo quanto previsto dal paragrafo 63, nell'ipotesi in cui le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo ai sensi del par. 2 entro due anni dalla presentazione del caso, la questione sarà, previa istanza del soggetto che l'ha inizialmente sottoposta, discussa e risolta mediante ricorso alla procedura arbitrale. Tale procedura prescinde da un'eventuale previa autorizzazione da parte delle autorità competenti: in presenza del requisito procedurale temporale, ogni questione non risolta, la quale impedisce il raggiungimento dell'accordo tra le autorità competenti, deve essere sottoposta a procedura arbitrale.

La procedura arbitrale introdotta dal par. 5 dell'art. 25 non rappresenta un meccanismo di risoluzione delle controversie alternativo né supplementare rispetto alla **procedura di accordo reciproco**: laddove le autorità competenti abbiano raggiunto un accordo che non lascia alcuna questione irrisolta per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni convenzionali, non vi è motivo per ricorrere alla procedura arbitrale. Ciò, anche nel caso in cui il contribuente che ha fatto ricorso alla procedura di accordo reciproco ritenga non soddisfacente la soluzione raggiunta dalle autorità competenti coinvolte.

Il meccanismo introdotto dal par. 5 è estensione della procedura di accordo reciproco ed ha lo scopo di accrescerne l'**effettività**. Pertanto, mentre il

caso principale è risolto nel contesto della procedura di accordo reciproco, solo quelle questioni specifiche dalla cui risoluzione dipende la definizione del caso stesso possono essere sottoposte alla procedura arbitrale. La procedura in commento si distingue così dalle altre forme di accordo o di arbitrato dove la giurisdizione del collegio arbitrale si estende all'esame e risoluzione del caso nel suo complesso (nuovo paragrafo 64).

In alcuni Stati, la legislazione nazionale, i regolamenti e la prassi amministrativa non sempre consentono il ricorso alla procedura arbitrale prevista dal par. 5. Altri Stati hanno la facoltà di inserire la disposizione in parola nelle convenzioni stipulate con alcuni Stati soltanto. Ancora, è consentito agli Stati di restringere l'ambito di applicazione della procedura arbitrale ad un numero limitato di casi, i quali coinvolgono, a tito-

lo esemplificativo, questioni di *transfer pricing* o di stabile organizzazione.

In materia di **transfer pricing**, in particolare, è necessario che gli Stati membri dell'OCSE i quali appartengono, a loro volta, all'Unione europea applichino le disposizioni di cui al par. 5 dell'art. 25 in coordinamento con quanto previsto dalla convenzione arbitrale del 1990 (nuovo paragrafo 65).

Ai sensi del nuovo paragrafo 69, laddove due Stati contraenti, i quali non hanno incluso il paragrafo 5 dell'art. 25 nella rispettiva convenzione bilaterale, intendano fare ricorso alla procedura arbitrale per la risoluzione di uno o più casi specifici, le rispettive autorità competenti hanno la facoltà di negoziare e concludere un accordo il quale dovrebbe includere la seguente disposizione.

“1. Laddove,

a) ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 25 della Convenzione, un contribuente abbia sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato Contraente, sulla base del fatto che i provvedimenti di uno o entrambi gli Stati contraenti abbiano portato ad una tassazione non conforme alle disposizioni della Convenzione, e

b) le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per la risoluzione del caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla presentazione dello stesso all'autorità competente dell'altro Stato Contraente,

ogni questione irrisolta sarà sottoposta a procedura arbitrale ai sensi dei paragrafi seguenti, in presenza di specifica richiesta da parte del contribuente. Eventuali questioni irrisolte, tuttavia, non potranno essere sottoposte a procedura arbitrale se una decisione sulle stesse è già stata emessa da un organo giudiziario o amministrativo di uno dei due Stati contraenti. A meno che un soggetto – direttamente interessato dal caso – non accetti l'accordo reciproco che attua la decisione arbitrale, tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti i quali si impegnano a risolvere il caso loro sottoposto ai sensi del paragrafo 2 [i.e., procedura di accordo reciproco], ma sulla base della decisione arbitrale”<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> “69. Where two Contracting States that have not included the paragraph in their Convention wish to implement an arbitration process for general application or to deal with a specific case, it is still possible for them to do so by mutual agreement. In that case, the competent authorities can conclude a mutual agreement along the lines of the sample wording presented in the annex, to which they would add the following first paragraph:

1. Where,

a) under paragraph 1 of Article 25 of the Convention, a person has presented a case to the competent authority of a Contracting State on the basis that the actions of one or both of the Contracting States have resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, and

b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to paragraph 2 of the Article within two years from the presentation of the case to the competent authority of the other Contracting State,

any unresolved issues arising from the case shall be submitted to arbitration in accordance with the following paragraphs if the person so requests. These unresolved issues shall not, however, be submitted to arbitration if a decision on these issues has already been rendered by a court or administrative tribunal of either State. Unless a person directly affected by the case does not accept the mutual agreement that implements the arbitration decision, the competent authorities hereby agree to consider themselves bound by the arbitration decision and to resolve the case pursuant to paragraph 2 of Article 25 on the basis of that decision.

This agreement would go on to address the various structural and procedural issues discussed in the annex. Whilst the competent authorities would thus be bound by such process, such agreement would be given as part of the mutual agreement procedure and would therefore only be effective as long as the competent authorities continue to agree to follow that process to solve cases that they have been unable to resolve through the traditional mutual agreement procedure’.

Il Commentario al paragrafo 5 (nuovo paragrafo 76), inoltre, affronta il rapporto tra procedura arbitrale e rimedi previsti dalla **legislazione interna**. Con l'obiettivo di evitare decisioni contrastanti sulla medesima fattispecie, non dovrebbe essere consentito il ricorso alla procedura arbitrale di cui al par. 5 dell'art. 25, se il caso è già stato sottoposto e deciso dagli organi giudiziari competenti interni di uno degli Stati contraenti. Il medesimo approccio è stato adottato dalla maggior parte degli Stati membri con riferimento alla procedura di accordo reciproco<sup>9</sup>.

Un'ulteriore questione riguarda la relazione tra gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti dalla legislazione interna e la procedura arbitrale nei casi in cui il contribuente non si sia avvalso o abbia esaurito tali rimedi. In tali ipotesi, il paragrafo 77 del Commentario rileva che l'approccio preferibile è quello della **sospensione** (della possibilità di avvalersi) **della procedura interna**, in pendenza della procedura prevista dal par. 5 dell'art. 25<sup>10</sup>.

Infine, la versione del 2008 del Modello OCSE

<sup>9</sup> In particolare:

- a) il caso non può essere sottoposto contemporaneamente alla procedura di accordo reciproco e alle autorità giudiziarie competenti interne. Laddove sia ancora possibile sottoporre il caso a queste ultime autorità, il ricorso alla procedura di accordo reciproco è ammesso, purché il contribuente si impegni a non sottoporre il medesimo caso alle autorità giudiziarie competenti interne;
- b) laddove il caso sia stato risolto in virtù della procedura di accordo reciproco, il contribuente ha la facoltà di rifiutare tale accordo e sottoporre il caso alle autorità giudiziarie competenti interne; se, al contrario, il contribuente intende beneficiare dell'accordo, non può più sottoporre il medesimo caso alle autorità giudiziarie interne;
- c) laddove il contribuente abbia esaurito le possibilità di sottoporre il caso alle autorità giudiziarie competenti interne, l'unico rimedio contro l'ipotesi di doppia imposizione è rappresentato dalla procedura di accordo reciproco di cui al paragrafo 2 dell'art. 25.

<sup>10</sup> "77. A second issue involves the relationship between existing domestic legal remedies and arbitration where the taxpayer has not undertaken (or has not exhausted) these legal remedies. In that case, the approach that would be the most consistent with the basic structure of the mutual agreement procedure would be to apply the same general principles when arbitration is involved.

Thus, the legal remedies would be suspended pending the outcome of the mutual agreement procedure involving the arbitration of the issues that the competent authorities are unable to resolve and a tentative mutual agreement would be reached on the basis of that decision. As in other mutual agreement procedure cases, that agreement would then be presented to the taxpayer who would have to choose to accept the agreement, which would require abandoning any remaining domestic legal remedies, or reject the agreement to pursue these remedies".

propone, in apposito *Annex*, un Modello di Accordo a cui le autorità competenti possono fare riferimento quale base per la conclusione di un accordo, al fine di rendere effettiva la procedura arbitrale introdotta dal nuovo par. 5 dell'art. 25. Il Modello di Accordo disciplina, in apposite separate clausole, gli aspetti formali e procedurali della procedura arbitrale, dalla sottoposizione del caso all'autorità competente fino alla decisione emessa dal Collegio arbitrale<sup>11</sup>.

### 3. Le statistiche annuali: il report

A partire da gennaio 2007, come disposto dal Comitato FISCALE dell'OCSE (*Committee on Fiscal Affairs* o *CFA*), ciascun Paese membro dell'OCSE è tenuto a presentare un **report annuale** contenente informazioni statistiche riguardanti le procedure amichevoli in corso. Tale *report* deve essere predisposto in base ad uno specifico schema a colonne elaborato dall'OCSE, strutturato nel seguente modo:

- anno di inizio della procedura amichevole;
- inventario d'apertura dei casi di procedura amichevole in essere all'inizio del c.d. *reporting period* (generalmente corrispondente all'anno solare): esso comprende le procedure amichevoli non ancora completate, definite o ritirate. In particolare sono inclusi i casi in cui si è giunti a un accordo che però devono ancora essere accettati dai contribuenti. L'inventario d'apertura corrisponde all'inventario di chiusura dell'anno precedente;
- numero di casi di procedura amichevole iniziati nel corso del *reporting period*;
- numero di casi di procedura amichevole completati nel corso del *reporting period*;
- inventario finale dei casi di procedura amichevole in essere l'ultimo giorno del *reporting period*;
- casi chiusi o ritirati dal contribuente durante il *reporting period*. In particolare, un caso si considera chiuso dalle autorità fiscali competenti il giorno in cui le stesse inviano al contribuente una comunicazione scritta in cui attestano l'impossibilità di pervenire ad un accordo e di effettuare alcun ulteriore ricorso (come, ad esempio, un arbitrato) nell'ambito della procedura amichevole; un caso viene ritirato dal contribuente nel momento in cui la tassazione non considerata conforme alla con-

<sup>11</sup> Cfr. inoltre P. Valente, *Modifiche agli artt. 13-31 del modello e al Commentario*, in "il fisco" n. 34/2008, fascicolo n. 1, pag. 6126; P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, *op. cit.*, pagg. 859 e seguenti.

venzione (incluse le fattispecie di doppia imposizione) non è stata eliminata;


- tempo medio per i casi completati, chiusi o ritirati nel corso del *reporting period*: la media deve essere calcolata inizialmente sommando il numero di mesi necessari per completare o chiudere ogni caso (inclusi i casi ritirati) portato a compimento, chiuso o ritirato nel corso del *reporting period*, a partire dalla data di inizio della procedura fino alla data di completamento, chiusura o ritiro del caso. In secondo luogo, occorre dividere il predetto numero di mesi per il numero totale di casi completati, chiusi o ritirati; si ottiene in tal modo il numero medio di mesi per completare un caso di procedura ami-

chevole. In particolare, un caso si considera completato nel momento in cui l'imposizione non considerata conforme alla convenzione viene ridotta o eliminata. Un caso si considera completato il giorno in cui il contribuente accetta ufficialmente la risoluzione.

### 3.1. Analisi delle statistiche

Le tavole di seguito riportate forniscono il numero di nuovi casi di procedura amichevole iniziati durante i *reporting period* dal 2006 al 2010, relativi sia ai Paesi membri dell'OCSE, sia ai Paesi non membri (Argentina e Sud Africa) che hanno acconsentito a fornire i dati in questione.

**Tavola 1** - Numero di nuovi casi di procedura amichevole relativi al 2006<sup>12</sup>




<sup>12</sup> I dati sono tratti dal sito dell'OCSE al seguente *link*: [http://www.oec.d.org/document/20/0,3746,en\\_2649\\_37989739\\_48558740\\_1\\_1\\_1\\_1,00.html](http://www.oec.d.org/document/20/0,3746,en_2649_37989739_48558740_1_1_1_1,00.html).

Dall'analisi della **Tavola 1** relativa al **reporting period 2006** si evince che sono gli Stati Uniti il Paese caratterizzato dal maggior numero di nuovi casi di procedura amichevole intrapresi, pari a 240. Al secondo posto si colloca la Germania con 212 casi ed al terzo la Francia con 104 casi. Presentano un numero piuttosto elevato di casi Paesi Bassi, Canada e Svezia, pari, rispettivamente, a 80, 76 e 72. Si può distinguere poi un gruppo di Paesi discretamente attivi sul fronte delle procedure amichevoli quali Giappone (37 casi), Belgio (31 casi), Austria (29 casi), Lus-

semburgo (22 casi), Spagna (18 casi), Norvegia e Danimarca (15 casi), Italia e Messico (14 casi), Polonia (11 casi), Portogallo (10 casi), Australia (9 casi) e Corea (8 casi). I restanti Paesi presentano un numero pressoché esiguo se non addirittura nullo o non pervenuto di procedure amichevoli intraprese; essi sono: Repubblica Ceca (5 casi), Ungheria e Nuova Zelanda (4 casi), Irlanda (3 casi), Finlandia, Grecia e Islanda (1 caso), Cile, Repubblica Slovacca, Turchia (0 casi), Estonia, Regno Unito, Israele, Slovenia, Svizzera (dato non pervenuto).

**Tavola 2** - Numero di nuovi casi di procedura amichevole relativi al 2007<sup>13</sup>



<sup>13</sup> I dati sono tratti dal sito dell'OCSE al seguente *link*:  
[http://www.oec.d.org/document/20/0,3746,en\\_2649\\_37989739\\_48558740\\_1\\_1\\_1\\_1,00.html](http://www.oec.d.org/document/20/0,3746,en_2649_37989739_48558740_1_1_1_1,00.html)

La **Tavola 2** relativa al *reporting period 2007* presenta un *trend* analogo a quello della precedente Tavola 1; difatti, i Paesi che si contraddistinguono per il maggior numero di nuovi casi di procedura amichevole intrapresi durante il predetto periodo rimangono gli Stati Uniti, la Germania e la Francia.

In particolare, gli Stati Uniti registrano una crescita dei suddetti casi, pari a 257, rispetto a quelli relativi al precedente *reporting period*, pari a 240, mentre Germania e Francia presentano una diminuzione dei rispettivi casi di procedura amichevole, considerevole, soprattutto, per la Germania. Relativamente a quest'ultima, i casi diminuiscono da 212 a 186; diversamente, per quanto attiene alla Francia, il numero dei nuovi casi in commento subisce un decremento molto più lieve, passando dai precedenti 104 del 2006 ai 100 del 2007. Anche il numero dei casi di procedura amichevole del Canada subisce un decremento contenuto, passando da 76 nel 2006 a 70 nel 2007; diversamente Paesi Bassi e Svezia, che durante il *reporting period* 2006 erano tra i Paesi caratterizzati da un numero di nuovi casi elevato, presentano un decremento piuttosto consistente, in particolar modo i Paesi Bassi, il cui numero di procedure amichevoli scende da 80 a 57 mentre quelle intraprese dalla Svezia passano da 72 a 61.

Di tutto rilievo la *performance* della Spagna, il cui numero di casi subisce un considerevole incremento, passando dai precedenti 18 del 2006 ai 67 del 2007, superando in tal modo Paesi Bassi e Svezia. Regno Unito e Svizzera, il cui numero di casi risultava non pervenuto relativamente all'anno precedente, registrano nel 2007 un numero di nuove procedure amichevoli abbastanza elevato, pari, rispettivamente a 55 e a 45. Anche le procedure amichevoli di Giappone, Lussemburgo, Italia e Norvegia sono caratterizzate da un discreto aumento: il numero di nuovi casi del precedente *reporting period* era, rispettivamente pari a 37, 22, 14 e 15 mentre nel 2007 risulta pari a 49, 31, 20 e 21. Diversamente, per quanto riguarda gli altri Paesi che nel 2006 appartenevano al gruppo dei "discretamente attivi" sul fronte delle procedure amichevoli, il numero di nuovi casi ha subito un lieve aumento per Australia (da 9 a 13), Danimarca (da 15 a 18) e Corea (da 8 a 9) ed una lieve diminuzione per Austria (da 29 a 26), Belgio (da 31 a 30), Messico (da 14 a 11), Polonia (da 11 a 7) e Portogallo (da 10 a 7). Per quanto attiene i Paesi che nel 2006 risultavano meno "attivi" sul fronte delle procedure ami-

chevoli, si distinguono, per il considerevole incremento del numero di nuovi casi, la Repubblica Ceca, il cui numero di casi è raddoppiato, passando da 5 a 10 e la Finlandia che è passata da 1 a 11 casi. Per gli altri Paesi non si sono verificate variazioni significative: è il caso della Grecia (da 1 a 2), dell'Ungheria (da 4 a 3), dell'Islanda (da 1 a 0), dell'Irlanda (il numero di casi, pari a 3, è rimasto invariato rispetto al 2006), della Nuova Zelanda (da 4 a 5) e della Turchia (da 0 a 2).

In Paesi quali Cile e Repubblica Slovacca non si sono verificati nuovi casi di procedura amichevole (come nel 2006) mentre per Estonia, Israele e Slovenia non risulta nuovamente pervenuto il numero di casi.

La **Tavola 3** (riportata nella pagina seguente) conferma il *trend* delle precedenti due tavole: gli Stati Uniti si trovano sempre al primo posto con un numero di casi di procedura amichevole in continua crescita che nel *reporting period* in oggetto sono pari a 308 rispetto ai 257 dell'anno precedente; al secondo e terzo posto ritroviamo rispettivamente la Germania con 177 nuovi casi (in calo rispetto all'anno precedente in cui erano pari a 186) e la Francia, con 154 nuovi casi (in crescita rispetto al 2007 in cui ammontavano a 100).

Rilevano le *performance* di Svezia e Belgio i quali registrano un notevole incremento di nuovi casi (pari, rispettivamente, a 104 e 71) rispetto all'anno precedente (in cui erano, rispettivamente, pari a 61 e 30). Anche la Svizzera si distingue per uno spiccato incremento di nuove procedure amichevoli, che ammontano nel 2008 a 99 (più del doppio rispetto al 2007, in cui ammontavano a 45). Analogamente il Canada presenta un numero crescente di nuovi casi pari a 85 (contro i precedenti 70). Si può notare un discreto aumento di casi anche per quanto concerne l'Austria (da 26 nel 2007 a 36 nel 2008), Norvegia (da 21 a 30) e Polonia (da 7 a 19). A differenza dell'anno precedente, la Spagna registra un netto calo delle procedure amichevoli, che passano da 67 a 24, ritornando quasi ai livelli del 2006 (in cui erano pari a 18). Risultano in calo anche i nuovi casi intrapresi dalla Gran Bretagna, pari a 44 rispetto ai 55 del 2007.

I rimanenti Paesi non presentano variazioni particolarmente significative: si può notare tuttavia una generalizzata diminuzione dei casi di procedura amichevole posti in essere che riguarda Australia (13 casi nel 2007, 8 casi nel 2008), Repub-




blica Ceca (che passa da 10 a 5 casi), Finlandia (11 casi nel 2007, 8 nel 2008), Italia (20 casi nel 2007, 14 nel 2008), Giappone (49 casi nel 2007, 40 nel 2008), Messico (11 casi nel 2007, 5 nel 2008), Portogallo (7 casi nel 2007, 5 nel 2008).

Fanno eccezione la Danimarca e la Corea, caratterizzate da un numero di casi in lieve aumento che passa da 18 a 21 per la prima e da 9 a 13 per la seconda.


Un gruppo di Paesi registra un numero molto esiguo di casi di procedura amichevole; i Paesi in

questione sono: Ungheria (1 caso), Irlanda (2 casi), Nuova Zelanda (2 casi), Repubblica Slovacca (1 caso), Turchia (1 caso). La Slovenia presenta un lieve aumento in quanto passa da 0 casi nel 2006 e 2007 a 3 casi nel 2008. Cile e Islanda non registrano nuovi casi mentre per Estonia, Grecia, Israele e Paesi Bassi (che nei precedenti anni avevano registrato un numero piuttosto elevato di nuovi casi) non risulta pervenuto il numero di procedure amichevoli intraprese nell'anno in questione.

**Tavola 3** - Numero di nuovi casi di procedura amichevole relativi al 2008<sup>14</sup>



<sup>14</sup> I dati sono tratti dal sito dell'OCSE al seguente *link*: [http://www.oec.d.org/document/20/0,3746,en\\_2649\\_37989\\_739\\_48558740\\_1\\_1\\_1\\_1,00.html](http://www.oec.d.org/document/20/0,3746,en_2649_37989_739_48558740_1_1_1_1,00.html).

**Tavola 4** - Numero di nuovi casi di procedura amichevole relativi al 2009<sup>15</sup>

La **Tavola 4** conferma le ottime *performance* degli Stati Uniti, che registrano un numero di casi di procedura amichevole in costante crescita (326 contro i 308 del 2008) mentre al secondo posto la Germania (il cui numero di casi rimane pari a quello dell'anno precedente, ossia 177) viene superata dal Belgio, che registra un incremento molto elevato di nuovi casi (213 contro i 71 del 2008). Anche la Francia presenta un numero di casi in crescita, pari a 169 (nel 2008 erano 154), così come la Svizzera che passa da 99 casi nel 2008 a 119 nel 2009 ed il Canada che passa da 85 casi nel 2008 a 103 casi nel 2009. Ri-

torna ai livelli del 2007 (55 casi) la Gran Bretagna, che presenta un numero di nuovi casi pari a 56, in aumento rispetto al *reporting period* precedente, in cui erano pari a 44. I Paesi Bassi e la Svezia presentano anch'essi un numero piuttosto elevato di casi, pari a 64 (la Svezia tuttavia registra un calo rispetto al 2008, in cui il numero di casi era pari a 104).


Per quanto attiene agli altri Paesi, a differenza del 2008, nel 2009 si può notare un generalizzato incremento di nuovi casi di procedura amichevole intrapresi, che riguarda in particolare Australia (8 casi nel 2008, 19 nel 2009), Repubblica Ceca (5 casi nel 2008, 6 nel 2009), Danimarca (21 casi nel 2008, 22 nel 2009), Ungheria (1 caso nel 2008, 2 nel 2009), Irlanda (2 casi nel 2008, 6 nel 2009), Italia (14 casi nel 2008, 31 nel

<sup>15</sup> I dati sono tratti dal sito dell'OCSE al seguente *link*: [http://www.oec.d.org/document/20/0,3746,en\\_2649\\_37989\\_739\\_48558740\\_1\\_1\\_1\\_1,00.html](http://www.oec.d.org/document/20/0,3746,en_2649_37989_739_48558740_1_1_1_1,00.html).

2009), Giappone (40 casi nel 2008, 44 nel 2009), Corea (13 casi nel 2008, 25 nel 2009), Messico (5 casi nel 2008, 10 nel 2009), Nuova Zelanda (2 casi nel 2008, 6 nel 2009), Portogallo (5 casi nel 2008, 14 nel 2009), Turchia (1 caso nel 2008, 3 nel 2009). Fanno eccezione solo cinque Paesi, che presentano un lieve calo del numero di nuove procedure amichevoli, ossia Austria (36 casi nel 2008, 30 nel 2009), Finlandia (8 casi nel 2008, 5 nel 2009), Lussemburgo (31 casi nel

2008, 25 nel 2009), Norvegia (30 casi nel 2008, 21 nel 2009), Polonia (19 casi nel 2008, 14 nel 2009). La Repubblica Slovacca e la Spagna presentano un numero di nuovi casi invariato rispetto all'anno precedente, pari, rispettivamente a 1 e a 24. Cile, Islanda e Slovenia non presentano alcun caso di procedura amichevole mentre, per quanto attiene Estonia, Grecia e Israele, non risulta pervenuto il numero di procedure amichevoli intraprese nell'anno in commento.

**Tavola 5** - Numero di nuovi casi di procedura amichevole relativi al 2010<sup>16</sup>



Dall'analisi della **Tavola 5** si rileva che gli Stati Uniti rimangono sempre il Paese con il maggior numero di nuove procedure amichevoli intra-

prese, che tuttavia, in relazione al *reporting period* in commento, risultano in netto calo rispetto agli anni precedenti (durante i quali, invece, si era registrato un *trend* costantemente crescente). Difatti, il numero di nuovi casi è sceso a 252 dai 326 del 2009. Anche il numero di nuovi casi della Germania è diminuito rispetto al 2009, di-

<sup>16</sup> I dati sono tratti dal sito dell'OCSE al seguente *link*: [http://www.oec.d.org/document/20/0,3746,en\\_2649\\_37989\\_739\\_48558740\\_1\\_1\\_1\\_1,00.html](http://www.oec.d.org/document/20/0,3746,en_2649_37989_739_48558740_1_1_1_1,00.html).

minuendo da 177 a 150 così come quello del Belgio, che ha subito un decremento piuttosto consistente, passando da 213 casi nel 2009 a 120 nel 2010. Analogamente, la Svizzera ha subito una forte diminuzione delle procedure amichevoli; difatti nel 2009 esse ammontavano a 119, mentre nel 2010 sono pari a 65. Di rilievo la *performance* della Svezia, il cui numero di nuovi casi è aumentato notevolmente rispetto al 2009, passando da 64 a 104. Il Canada si caratterizza per un numero di nuove procedure amichevoli praticamente invariato rispetto al *reporting period* precedente (101 rispetto ai 103 del 2009). Diversamente la Gran Bretagna registra una crescita rispetto all'anno precedente, in quanto il numero di nuovi casi è passato da 56 a 68. Per quanto concerne gli altri Paesi, quelli caratterizzati da lievi incrementi di nuovi casi sono: Australia (21 casi rispetto ai 19 del 2009), Austria (38 casi rispetto ai 30 del 2009), Repubblica Ceca (8 casi rispetto ai 6 del 2009), Finlandia (11 casi rispetto ai 5 del 2009), Irlanda (7 casi rispetto ai 6 del 2009), Israele (4 casi rispetto a 0 del 2009), Lussemburgo (35 casi rispetto ai 25 del

2009), Portogallo (17 casi rispetto ai 14 del 2009), Repubblica Slovacca (3 casi rispetto a 1 del 2009), Slovenia (2 casi rispetto a 0 del 2009), Turchia (4 casi rispetto ai 3 del 2009).

Diversamente, i Paesi caratterizzati da lievi diminuzioni nel numero di nuove procedure amichevoli intraprese sono: Danimarca (20 casi rispetto ai 22 del 2009), Ungheria (1 caso rispetto ai 2 del 2009), Italia (22 casi rispetto ai 31 del 2009), Giappone (34 casi rispetto ai 44 del 2009), Corea (13 casi rispetto ai 25 del 2009), Messico (4 casi rispetto ai 10 del 2009), Paesi Bassi (51 casi rispetto ai 64 del 2009), Nuova Zelanda (4 casi rispetto ai 6 del 2009), Norvegia (16 casi rispetto ai 21 del 2009), Polonia (7 casi rispetto ai 14 del 2009). La Spagna invece presenta, per il terzo anno consecutivo, un numero di nuovi casi pari a 24. Cile e Islanda non presentano nuovi casi di procedura amichevole, risultando quindi tra i Paesi meno "attivi" mentre per quanto riguarda Estonia, Grecia e Francia (che, negli anni precedenti, risultava invece tra i Paesi con numero di nuovi casi più elevato) non risulta pervenuto il numero di nuovi casi posti in essere.